RAPPORTO

della Commissione della Legislazione sul messaggio 2 dicembre 1966, concernente l'adesione parziale del Cantone Ticino al Concordato sull'esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti nei Cantoni romandi

(del 7 luglio 1967)

La Commissione della Legislazione ha esaminato con la dovuta attenzione il messaggio e il progetto di decreto del Consiglio di Stato.

Essa rileva che l'adesione parziale del Canton Ticino al concordato in oggetto, interessante essenzialmente i Cantoni Friborgo, Vaud, Vallese, Neuchâtel e Ginevra, permette di risolvere quei problemi penitenziari che anche con la creazione del nuovo penitenziario non hanno potuto trovare valida soluzione. In particolare il collocamento dei condannati alla rieducazione al lavoro, giusta l'attuale art. 43 CPS e dei condannati psichicamente anormali, difficili o pericolosi.

Deficiente il nostro Cantone di stabilimenti idonei a tale scopo, non avendo potuto adeguarsi, per ovvie ragioni di natura economica e di ristrettezza di comprensorio, alle direttive introdotte nel progetto di revisione del CPS, al cpv. 2 dell'art. 387 bis, per quanto concerne l'esecuzione delle pene, l'adesione al concordato permette, in questi particolari casi, anche se limitatamente a quelli in cui potrà essere superata la pregiudiziale linguistica, di inviare nostri detenuti in stabilimenti specializzati della Svizzera romanda.

Inoltre l'adesione al Concordato permette al nostro Cantone di trasferire negli stabilimenti romandi, condannati di lingua tedesca o francese.

Quale naturale contropartita, il nostro Cantone ha dovuto assumersi l'impegno di accogliere, nei limiti però dei posti disponibili, condannati di lingua italiana che volessero trasferirsi nel Ticino.

Con l'adesione al Concordato si può affermare che il nostro Cantone abbia praticamente risolto i problemi inerenti al settore dell'esecuzione delle pene, già nello spirito delle direttive che ispireranno la revisione del CPS, nell'ambito di questo delicato settore.

Si rende noto che nella stesura in lingua italiana del Concordato, allegato al messaggio, è incorso un errore di stampa, al titolo dell'art. 13, che dev'essere rettificato in diritto di visita.

Per quanto attiene al decreto legislativo, codesta Commissione ha fatto sue alcune proposte di modifiche redazionali dell'Ufficio di legislazione, per cui propone al Gran Consiglio di accettare lo stesso nel testo seguente:

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'adesione parziale al Concordato sull'esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti nei Cantoni romandi

(del . . . . . .)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamati

— l'art. 7 della Costituzione federale;

— il progetto di concordato sull'esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti nei Cantoni romandi;

— il decreto del Consiglio federale del 2 settembre 1966 che approva detto concordato;

visto il messaggio 2 dicembre 1966 n. 1421 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — E' data adesione parziale al Concordato sull'esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti nei Cantoni romandi, riportato qui di seguito.

Art. 2. — Il Consiglio di Stato emanerà le necessarie disposizioni esecutive.

Art. 3. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Per la Commissione della Legislazione:

M. Guglielmoni, relatore

Ballinari — Bignasca — Jelmini — Lepori — Masoni — Scacchi — Tamburini — Tognini